

STATUTO

DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEL NISI - AREA DELLE TERME"

Titolo I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Oggetto.

1. Il presente statuto disciplina, ai sensi del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali e dell'atto costitutivo, le norme fondamentali sull'organizzazione e sul funzionamento dell'ente locale autonomo "Unione dei Comuni di Fiumedinisi, Nizza di Sicilia, ed Alì Terme".
2. L'Unione dei Comuni disciplinata dal presente statuto è denominata "Unione dei Comuni della Valle del Nisi - Area delle Terme".
3. L'Unione ha personalità giuridica di diritto pubblico e fa parte del sistema regionale e nazionale delle autonomie locali.
4. Elementi costitutivi dell'Unione sono la popolazione ed il territorio dei Comuni partecipanti.

Art. 2 Scopo e finalità.

1. È scopo dell'Unione determinare condizioni di sviluppo socio-economico ed imprenditoriale mediante l'individuazione di linee strategiche di programmazione e pianificazione territoriale. In particolare, nel rispetto dei P.R.G. dei singoli Comuni e con valore di indirizzo, l'Unione individua un'area strategica complessiva che comprende l'intero territorio costituito dai tre Comuni all'interno della quale si dovranno definire le grandi scelte strategiche. Nell'ambito dell'area strategica complessiva sarà individuata, inoltre, anche in considerazione della prossima realizzazione dello svincolo autostradale, un'area di sviluppo locale adiacente il torrente di Fiumedinisi, all'interno della quale verranno stabilite, previ adeguati studi di fattibilità e valutazioni di incidenza ed impatto ambientale, le linee guida di indirizzo strategico territoriale alle quali seguiranno le successive conseguenti prescrizioni esecutive e/o attuative.
2. I Comuni costituenti l'Unione individuano nel territorio adiacente e circostante la vallata del torrente Fiumedinisi la soluzione più funzionale e sostenibile per accrescere la dotazione di infrastrutture atte ad ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, e per incentivare la possibilità di investimenti pubblici e privati al fine di migliorare la qualità dei

servizi erogati e contribuire così al superamento degli squilibri sociali dei Comuni aderenti.

3. L'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione territoriale, perseguendo il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri enti pubblici operanti sul territorio. Nello specifico, per quanto riguarda la programmazione territoriale, l'Unione promuoverà delle linee di indirizzo strategico territoriale, mettendole in relazione con gli strumenti di pianificazione sovraordinati. Le linee di indirizzo strategico territoriale, come sopra elaborate, saranno sottoposte alla ratifica dei Consigli comunali interessati che si devono pronunciare entro trenta giorni.

4. Per quanto riguarda l'area strategica, per come individuata al superiore comma 1 dell'art. 2, l'Unione potrà redigere delle prescrizioni esecutive che saranno soggette ad approvazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

5. L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, esercita in forma associata tutte le funzioni e servizi di competenza delle amministrazioni locali.

Art. 3 Obiettivi.

1. L'Unione assicura la partecipazione delle comunità locali, adeguando la propria azione ai principi ed alle regole della democrazia, persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuove la partecipazione dei cittadini e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

2. Sono obiettivi dell'Unione:

- la promozione dello sviluppo socio-economico del territorio, nel rispetto della salvaguardia dell'ambiente e della tutela della salute dei cittadini;
- l'armonizzazione dell'esercizio delle funzioni e servizi alle esigenze dei cittadini, assicurando un uso razionale delle risorse, improntate a principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
- la valorizzazione del patrimonio storico, ambientale, culturale dei Comuni aderenti.

Art. 4 Programmazione e cooperazione.

1. L'Unione adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e collaborazione con gli altri livelli di governo, nel reciproco rispetto delle relative sfere di

competenza, curando in particolare il raccordo tra i propri strumenti operativi e quelli degli altri enti pubblici.

2. L'Unione adegua, altresì, la propria azione per il perseguimento dell'integrazione delle comunità che la costituiscono.

Art. 5 Risorse finanziarie.

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.

2. L'Unione dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi promossi e/o gestiti dall'Unione medesima.

3. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltre che nell'ambito dei proventi propri di cui ai commi precedenti, attraverso le contribuzioni e/o finanziamenti di Regione, Città Metropolitana, Unione Europea ed altri enti pubblici e soggetti privati singoli o associati, attribuite in forza di legge o per l'esercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo.

4. I Comuni aderenti all'Unione assicurano la dotazione finanziaria dell'Ente attraverso trasferimenti effettuati in misura proporzionale al numero degli abitanti di ciascun Comune e stabilite annualmente nell'ambito del bilancio di previsione approvato dal Consiglio dell'Unione.

5. I Comuni aderenti devono, se necessario, disporre anticipazioni in corso di esercizio in relazione ai trasferimenti di cui al comma 4.

6. In fase di prima applicazione, per il primo esercizio finanziario utile, i Comuni aderenti dovranno garantire complessivamente una dotazione finanziaria adeguata all'avviamento delle attività amministrative dell'Unione, che sarà quantificata con atto della Giunta dell'Unione e versata in misura eguale dai Comuni aderenti.

Art. 6 Patrimonio.

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:

a) dalle opere realizzate sull'area strategica descritta all'art. 2, comma 1, del presente statuto;

b) dai beni mobili ed immobili eventualmente trasferiti dai Comuni aderenti;

c) da donazioni o trasferimenti effettuati a qualsiasi titolo da soggetti singoli o associati, pubblici o privati.

Art.7 Sede dell'Unione.

1. L'Unione ha la propria sede legale ed amministrativa presso il Comune di Fiumedinisi, il quale destinerà gratuitamente a tal fine appositi locali.
2. I suoi organi e i suoi uffici possono, rispettivamente, riunirsi ed avere sede operativa anche in luoghi diversi, purché compresi nell'ambito del territorio dell'Unione. Tali sedi operative vengono individuate dalla Giunta dell'Unione.
3. Presso la sede dell'Unione è individuato apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare all'albo pretorio per la pubblicazione degli atti e degli avvisi.
4. Successivamente, non appena ne ricorreranno le condizioni, la sede dell'Unione verrà trasferita nel territorio descritto al comma 1 dell'art. 2.
5. L'Unione è dotata di un proprio stemma e del gonfalone i cui segni distintivi saranno definiti dal Consiglio dell'Unione.
6. La riproduzione ed uso dello stemma e del gonfalone saranno consentiti previa autorizzazione del Presidente dell'Unione.

Art. 8 Durata e recesso.

1. L'Unione ha una durata indeterminata e comunque non inferiore a dieci anni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo.
2. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere, non prima di cinque anni dalla sua adesione, con distinto provvedimento consiliare approvato con le procedure ed i quorum funzionali richiesti per le modifiche statutarie.
3. La delibera di recesso deve essere approvata dal Comune recedente e deve essere notificata al Presidente dell'Unione ed agli altri Comuni entro il 31 marzo.
4. Il recesso, come esercitato con le modalità di cui al comma 3, è efficace dal 1° gennaio dell'anno solare successivo alla notifica al Presidente dell'Unione ed agli altri Comuni.
5. Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti all'atto del recesso o che in futuro avessero a

realizzarsi, fermo restando il diritto del Comune recedente di usufruire dei beni patrimoniali che ha contribuito a realizzare prima del recesso.

6. Il recesso non deve recare nocumento all'Unione: a tal fine tutti gli oneri pluriennali in corso continueranno ad essere sostenuti con la partecipazione del Comune recedente fino all'estinzione degli stessi.

7. Le controversie che potrebbero insorgere in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione arbitrale composta dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto in diritto amministrativo, nominato di comune accordo tra i primi due o, in assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Messina. Nell'ipotesi che il Presidente dell'Unione sia il Sindaco del Comune interessato al recesso, lo stesso decade dalla carica di Presidente dalla data di presentazione della richiesta di nomina della commissione e la carica di Presidente viene assunta dal Sindaco che segue nell'ordine di turnazione stabilito dalla Giunta dell'Unione.

Art. 9 Adesioni.

1. Successivamente alla costituzione il Consiglio dell'Unione può accettare l'adesione di altri Comuni contermini ai Comuni aderenti, qualora ne avanzino richiesta a mezzo di deliberazione consiliare assunta con il voto favorevole dei due terzi de Consiglieri assegnati. Con la medesima deliberazione il Comune istante si impegna a conferire la quota di partecipazione iniziale secondo la quantificazione di cui all'articolo 5, comma 6.

2. La richiesta deve essere sottoposta, entro sessanta giorni, all'esame del Consiglio dell'Unione, che decide sulla sua ammissibilità a maggioranza assoluta dei Consiglieri.

3. L'ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a condizione che, entro lo stesso termine, i Consigli comunali degli enti istanti approvino lo statuto dell'Unione.

4. È data facoltà agli altri Comuni, per gli eventuali conferimenti assegnati in dotazione all'Unione, di esigere dall'ente istante quote di partecipazione da definirsi con l'atto di ammissione.

Art. 10 Scioglimento dell'Unione.

1. L'Unione si scioglie, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 8 del presente statuto, quando il cinquanta per cento più uno dei Consigli dei Comuni aderenti abbiano deliberato di recedere dall'Unione con le procedure ed i quorum funzionali richiesti dalla legge per le modifiche statutarie.

2. Lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo l'adozione delle delibere consiliari. In tale periodo il Consiglio dell'Unione ne prende atto e ne dà comunicazione a tutti i Comuni aderenti.

3. L'Unione si scioglie altresì ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Titolo II COMPETENZE

Art. 11 Funzioni.

1. I Comuni, con delibera dei rispettivi Consigli Comunali, possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali con le modalità e tempi stabiliti dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati.

Art. 12 Procedimento per l'esercizio delle competenze.

1. L'esercizio delle competenze è disposto con deliberazione del Consiglio dell'Unione.

2. Detta deliberazione dovrà chiaramente indicare:

- a) le competenze che si intendono immediatamente attivare;
- b) la decorrenza dell'esercizio;
- c) le condizioni organizzative e finanziarie atte ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti si determinino forme di pregiudizio alla continuità delle prestazioni e/o servizi.

3. L'individuazione delle competenze che dovrà esercitare l'Unione è effettuata in sede di conferenza dei servizi formata dai responsabili dei servizi in questione dei rispettivi Comuni, dai Segretari comunali, dalla Giunta dell'Unione e presieduta dal Presidente dell'Unione. Tale individuazione presuppone l'acquisizione degli elementi tecnico-economici e la valutazione di globale fattibilità espressa dai responsabili dei servizi comunali.

4. A seguito dell'esercizio delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla gestione e ad essa direttamente competono le annesse tasse, tariffe, contributi e diritti sui servizi dalla stessa gestiti, ivi compresi le fasi dell'accertamento e della riscossione.

Titolo III ORGANIZZAZIONE DELL'UNIONE

Art. 13 Organi dell'Unione.

1. Sono organi dell'Unione: il Consiglio dell'Unione e il Presidente del Consiglio dell'Unione, il Presidente della Giunta dell'Unione e la Giunta dell'Unione.

Art. 14 Status degli amministratori dell'Unione.

1. Ai componenti il Consiglio e la Giunta, nonché al Presidente dell'Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei Consiglieri comunali, degli Assessori e dei Sindaci. Ai componenti del Consiglio e della Giunta, compreso il Presidente, non compete alcuna indennità, né gettone di presenza.

Art. 15 Garanzia di rappresentanza.

1. Le quattro cariche più rappresentative dell'Unione, Presidente e Vice Presidente della Giunta dell'Unione nonché Presidente e Vice Presidente del Consiglio dell'Unione, dovranno essere ripartite in modo da garantire la eguale rappresentatività dei Comuni aderenti.

Capo I IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Art. 16 Composizione, elezione e durata.

1. Il Consiglio dell'Unione rappresenta l'intera comunità dell'Unione ed è titolare esclusivo delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente.
2. Il Consiglio dell'Unione è composto da tre rappresentanti di ogni Consiglio comunale di ciascun Comune aderente.
3. Ciascun Consiglio comunale provvede ad eleggere nel suo seno i tre rappresentanti, di cui uno appartenente ai gruppi di minoranza consiliare, scelti tra i propri componenti entro trenta giorni dalla data di costituzione dell'Unione ovvero entro trenta giorni dalla data di insediamento dei rispettivi organi consiliari di appartenenza.
4. Nel caso di dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione di un componente eletto nel Consiglio dell'Unione, il Consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza e comunque non oltre trenta giorni.
5. Nel caso in cui uno o più Comuni si trovino in una delle ipotesi di gestione commissariale, il commissario può essere componente del Consiglio.
6. Il Consiglio dell'Unione è validamente costituito e può svolgere le proprie funzioni quando almeno i due terzi dei propri componenti siano stati regolarmente eletti dai rispettivi Consigli comunali.

Art. 17 **Organizzazione del Consiglio dell'Unione.**

1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente statuto e dal regolamento.
2. Il Consiglio, contestualmente all'approvazione del proprio regolamento di funzionamento, potrà istituire delle commissioni permanenti, temporanee o speciali per favorire il migliore svolgimento delle funzioni del Consiglio stesso, i componenti delle commissioni sono nominati tra i Consiglieri. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia spetterà alle minoranze.
3. Per le sedute delle suddette Commissioni non compete alcuna indennità, né gettone di presenza.

Art. 18 **Competenze del Consiglio dell'Unione.**

1. Il Consiglio definisce l'indirizzo politico dell'Unione, esercita il controllo politico-amministrativo, adottando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i Consigli comunali.

2. Il Consiglio approva il bilancio di previsione annuale e pluriennale ed il rendiconto annuale.

In particolare, nelle materie di competenza dell'Unione ed in quelle alla stessa trasferite dai Comuni associati il Consiglio adotta i seguenti atti fondamentali:

- a) la convalida dei propri componenti;
- b) regolamenti riguardanti il proprio funzionamento, nonché la disciplina di funzioni ed i servizi trasferiti dai Comuni associati;
- c) gli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità alla vigente normativa statale e regionale ed i pareri da rendere in materia;
- d) i programmi, i documenti di programmazione economico-finanziaria, i piani finanziari, i programmi e progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci di previsione annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- e) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- f) le convenzioni con la Città Metropolitana, con la Comunità montana e con Comuni non facenti parte dell'Unione, nonché la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
- g) istituzione, definizione compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- h) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Unione a società di capitali, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;
- i) la contrazione di mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio dell'Unione e l'emissione di prestiti obbligazionari;
- j) l'ordinamento dei tributi dell'Unione con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
- k) la disciplina dei propri tributi e delle proprie entrate, ove previsti dall'ordinamento giuridico;
- l) la determinazione dei contributi annui che i Comuni componenti devono corrispondere;
- m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, dei Dirigenti o di altri funzionari o responsabili di servizio.

3. Nell'ambito dell'attività di indirizzo il Consiglio approva direttive generali e può impegnare la Giunta a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.

4. Il Consiglio, quale organo di rappresentanza della Comunità dell'Unione, nel caso di questioni di rilevante interesse pubblico e comunque connessi allo sviluppo e promozione del territorio, viene informato a cura del Presidente e del Presidente dell'Unione di quanto è a conoscenza dell'amministrazione.

5. Il Consiglio può tenere sedute aperte per audizione di rappresentanti di enti, associazioni, organizzazioni portatori di interessi diffusi o comitati e singole persone su questioni di interesse collettivo.

6. Il Presidente è tenuto a rispondere agli atti ispettivi e le richieste dei Consiglieri dell'Unione entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la segretaria dell'Unione dei Comuni.

Art. 19 Consiglieri.

1. Sono attribuiti ai Consiglieri dell'Unione i diritti e i doveri stabiliti dalla legge per i Consiglieri comunali. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio di tali diritti allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa.

2. Per i Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, il Presidente del Consiglio dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.

3. Il Consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal Consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate.

Art. 20 Ufficio di Presidenza del Consiglio dell'Unione.

1. Il Consiglio dell'Unione, nella sua prima seduta, elegge nel suo seno il Presidente del Consiglio ed il Vicepresidente del Consiglio, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 14 del presente statuto.

2. L'elezione avviene a scrutinio segreto ed, in prima votazione, è richiesta la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri dell'Unione, mentre, in seconda votazione, è richiesta la maggioranza assoluta dei Consiglieri dell'Unione. In caso di parità di voti dovrà essere preferito il Consigliere più anziano di età.

3. Una volta eletto il Presidente, si procede all'elezione del Vicepresidente. Risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti.
4. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica due anni.
5. Il Presidente cessa dalla carica per morte, dimissioni, decadenza, perdita della qualità di consigliere, per accertamento della causa di cui all'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente, il Consiglio dell'Unione è presieduto dal componente più anziano di età.

Art. 21 Adunanze.

1. Il Consiglio è convocato:
 - su iniziativa del Presidente del Consiglio dell'Unione;
 - su richiesta scritta di almeno un quinto dei Consiglieri;
 - su richiesta del Presidente della Giunta dell'Unione.
2. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Presidente della Giunta dell'Unione.
3. La convocazione del Consiglio avviene mediante avviso scritto del Presidente del Consiglio dell'Unione, contenente l'ordine del giorno della seduta. Nell'avviso devono essere indicati anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione.
4. Il Presidente del Consiglio dell'Unione è tenuto a convocare il Consiglio entro venti giorni dalla presentazione della richiesta con le modalità stabilite dal presente articolo.
5. Per le sedute ordinarie, l'avviso deve essere consegnato almeno cinque giorni prima e le proposte di deliberazione devono essere messe a disposizione di ciascun Consigliere almeno tre giorni lavorativi prima della data di convocazione.
6. Nei casi di urgenza, è sufficiente che l'avviso con il relativo elenco degli argomenti da trattare sia consegnato ventiquattro ore prima della data di convocazione e le relative proposte di deliberazione siano messe a disposizione di ciascun Consigliere almeno dieci ore prima dell'orario di convocazione dell'adunanza consiliare.

7. Il Consiglio dell'Unione è validamente convocato con avviso unico, trasmesso a ciascun Comune ed a ciascun componente mediante uno qualsiasi dei seguenti sistemi:

- a) a mezzo messo notificatore;
- b) posta elettronica certificata;
- c) telefax con conferma di ricezione;
- d) telegramma;
- e) raccomandata con avviso di ricevimento.

8. L'elenco degli argomenti da trattare è pubblicato all'albo pretorio dell'Unione e dei Comuni aderenti entro gli stessi termini indicati nei commi precedenti e i documenti relativi agli argomenti da trattare devono essere a disposizione dei Consiglieri.

9. Il Consiglio, in prima convocazione, è regolarmente costituito con l'intervento della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta. Qualora alla ripresa o durante i lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

10. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati.

11. Le sedute del Consiglio, di regola, sono pubbliche e le votazioni sono assunte a scrutinio palese. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni e apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

Capo II LA GIUNTA DELL'UNIONE

Art. 22 Il Presidente della Giunta.

1. La Giunta dell'Unione nella sua prima seduta elegge il Presidente della Giunta dell'Unione.

2. La presidenza della Giunta dell'Unione compete, a turno, a ciascuno dei Sindaci dei Comuni aderenti e ha durata pari a due anni.

3. Il Presidente della Giunta dell'Unione cessa dalla carica per morte, dimissioni, decadenza e mozioni di sfiducia. Quest'ultima, che deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e votata

con appello nominale dai quattro quinti dei Consiglieri assegnati, viene disciplinata dalla normativa vigente.

4. Il Presidente:

- rappresenta l'Unione;
- convoca e presiede la Giunta dell'Unione;
- sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico amministrativo dell'ente, promuovendo e coordinando l'attività dei membri della Giunta dell'Unione;
- garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali;
- sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e alla esecuzione degli atti;
- svolge, altresì, le altre funzioni che la legge attribuisce al Sindaco, compatibili con la natura dell'Unione;
- relaziona annualmente sull'attività svolta al Consiglio dell'Unione.

5. Il Presidente può affidare ai singoli componenti della Giunta dell'Unione deleghe su particolari materie nell'ambito delle funzioni assegnate all'Unione.

6. I provvedimenti amministrativi tipici del Presidente dell'Unione sono le ordinanze e i decreti.

7. Il Presidente ha competenza residuale per le materie non espressamente attribuite dal presente statuto ad altri organi.

Art. 23

Il Vicepresidente della Giunta.

1. Il Vicepresidente è nominato, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 14 del presente statuto, dal Presidente della Giunta entro cinque giorni dal suo insediamento e lo sostituisce nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

2. La vicepresidenza della Giunta dell'Unione ha durata pari a due anni.

3. In caso di assenza o impedimento o decadenza del Presidente e del Vicepresidente le funzioni del Presidente sono assunte dal componente della Giunta più anziano di età.

Art. 24

La Giunta dell'Unione.

1. La Giunta dell'Unione è composta dai Sindaci pro-tempore dei Comuni associati.

2. La Giunta dell'Unione è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione ed è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con la maggioranza dei presenti.

3. La Giunta dell'Unione è validamente convocata con avviso unico, trasmesso a ciascun Comune ed a ciascun componente mediante uno qualsiasi dei seguenti sistemi:

- a) a mezzo messo notificatore;
- b) posta elettronica certificata;
- c) telefax con conferma di ricezione;
- d) telegramma;
- e) raccomandata con avviso di ricevimento.

4. La Giunta dell'Unione può deliberare anche su argomenti che non siano stati preventivamente posti all'ordine del giorno se tutti i componenti presenti lo consentano all'unanimità.

5. Nel caso in cui uno o più Comuni si trovino in una delle ipotesi di gestione commissariale, il commissario è componente di diritto dell'Unione. Nel caso in specie il commissario non potrà ricoprire la carica di Presidente.

Art. 25 Competenze della Giunta dell'Unione.

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione ed elabora, definisce ed attua gli indirizzi generali adottati dal Consiglio dell'Unione ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del consiglio medesimo.

2. La Giunta predispone:

- il bilancio di previsione annuale e pluriennale;
- il DUP;
- il rendiconto di gestione;
- i piani ed i programmi;

3. La Giunta inoltre:

- approva i regolamenti organizzativi dell'Unione;
- autorizza il Presidente dell'Unione a stare in giudizio ed a transigere;
- adotta tutti gli altri atti che siano riservati dalla legge alla Giunta municipale dei Comuni.

Titolo IV ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 26 Principi.

1. L'Unione ispira l'organizzazione degli uffici e del personale a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.
2. L'attività dell'amministrazione si ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo che sono esercitate dagli organi politici dell'ente, da quelle di gestione che è svolta dal segretario e dai funzionari.
3. La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche ed amministrative strumentali ai risultati da conseguire.
4. L'Unione persegue anche il principio della trasparenza amministrativa e, pertanto, tutti i provvedimenti adottati dagli organi dell'Unione devono essere trasmessi ai Comuni aderenti.

Art. 27 Organizzazione degli uffici e dei servizi.

1. L'Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli propri dei Comuni partecipanti.
2. L'Unione disciplina, con apposito regolamento e con riferimento alla normativa relativa agli enti locali, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità, trasparenza ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, per assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e la realizzazione degli obiettivi programmati.
3. Detto regolamento è approvato dalla Giunta dell'Unione nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla legge.

Art. 28 Segretario dell'Unione.

1. Il Presidente sceglie il Segretario tra i Segretari comunali dei Comuni aderenti all'Unione.

2. Il Segretario svolge funzioni di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi, coordinandone l'attività.

3. Il Segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) roga tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private e atti bilaterali nell'interesse dell'ente;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti e conferitagli dal Presidente dell'Unione.

Art. 29

Deliberazioni - Determinazioni – Ordinanze - Decreti.

1. Tutte le deliberazioni, determinazioni, ordinanze e decreti, sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio dell'Unione per un periodo di giorni quindici.

2. Le deliberazioni, se non dichiarate immediatamente esecutive, diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione nell'albo pretorio dell'Unione.

3. Le determinazioni, le ordinanze e decreti sono immediatamente esecutivi.

Art. 30

Forme di gestione.

1. L'Unione, relativamente alle funzioni ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali direttamente ed, in casi eccezionali e di particolare valenza tecnica, anche in forma indiretta, secondo quanto previsto dal Titolo V parte prima del decreto legislativo n. 267/2000.

Titolo V CONTABILITÀ

Art. 31

Bilancio e programmazione finanziaria.

1. Il Consiglio dell'Unione approva il bilancio di previsione annuale e pluriennale con i termini e le modalità previsti per i Comuni.
2. L'attività economico-finanziaria dell'Unione è disciplinata secondo le norme in materia di contabilità propria degli enti locali.
3. Il regolamento di contabilità disciplinerà le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico-finanziaria.

Art. 32
Servizio di tesoreria.

1. Il servizio di tesoreria dell'ente è svolto ai sensi di legge, previa gara, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 267/2000.

Titolo VI
IL CONTROLLO INTERNO

Art. 33
Principi generali.

1. Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta, l'ente si avvale delle seguenti tipologie di controllo:

- a) vigilanza e controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nonché la corrispondenza dell'azione amministrativa ai principi dell'ordinamento finanziario e contabile;
- b) controllo successivo di gestione per verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi programmati.

Art. 34
Organo di revisione dei conti.

1. Il revisore dei conti svolge l'attività di vigilanza sulla regolarità contabile ed è nominato dal Consiglio con le modalità stabilite dalla legge per il revisore degli Enti Locali.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni l'organo revisore dei conti può accedere agli atti e documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i responsabili dei servizi, può presentare relazione e documenti al Consiglio dell'Unione.

3. L'organo di revisione può assistere alle sedute della Giunta se invitato. Su invito del Presidente del Consiglio può prendere la parola per comunicazioni durante le sedute del Consiglio.

Art. 35

Controllo di regolarità contabile.

1. Al controllo di regolarità contabile provvede il responsabile del servizio finanziario dell'Unione. Il controllo è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio, con particolare riferimento all'andamento degli impegni di spesa e degli accertamenti delle entrate.

2. Il regolamento di contabilità disciplina tempi e modalità del controllo, con l'applicazione dei principi dettati dall'ordinamento.

Art. 36

Controllo di gestione.

1. Il controllo di gestione si attua sulla base di parametri quantitativi e qualitativi o economici, volti a valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dell'organizzazione ed il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. La disciplina del controllo di gestione e la sua organizzazione dovrà essere contenuta nel regolamento disciplinante il sistema dei controlli interni e raccordata con quanto previsto nel regolamento di contabilità dell'ente.

TITOLO VII

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 37

Consultazione.

1. Qualora l'Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza per il territorio ed i cittadini dell'Unione, può promuovere l'indizione di pubbliche assemblee,

allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle quali può tenerne conto in sede di adozione del provvedimento.

2. Gli organi dell'Unione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i Comuni aderenti, l'Amministrazione provinciale o regionale, enti, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni o esperti.

Art. 38

Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini.

1. L'Unione riconosce la partecipazione dei cittadini singoli o associati come metodo privilegiato per l'individuazione ed il raggiungimento dei propri scopi, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione dell'ente.

2. Tutti i cittadini possono partecipare all'attività dell'Unione, inoltrando istanze su materie inerenti l'attività dell'amministrazione o petizioni in forma collettiva dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi diffusi.

3. Apposito regolamento disciplinerà modalità e tempi per l'esame e il riscontro di istanze e petizioni.

Art. 39

Referendum consultivo.

1. In previsione di decisioni di particolare rilevanza, l'Unione può indire un referendum popolare consultivo.

2. L'indizione del referendum può essere richiesta:

a) dal Consiglio dell'Unione, con deliberazione votata da due terzi dei Consiglieri assegnati;

b) dalla maggioranza dei Consigli comunali dei Comuni aderenti dell'Unione, con conformi deliberazioni votate dalla maggioranza dei Consiglieri;

c) dal quindici per cento almeno del corpo elettorale dell'Unione, purché in ogni Comune abbia sottoscritto la richiesta non meno del dieci per cento degli aventi diritto, che deve esprimersi mediante la presentazione al Consiglio dell'Unione di una proposta scritta contenente le firme autentiche dei promotori.

3. Le deliberazioni consiliari e la proposta avanzata dagli elettori devono contenere il quesito da sottoporre al referendum.

4. Il referendum consultivo può essere indetto per qualsiasi materia di competenza dell'Unione, ad esclusione di ciò che attiene alle finanze ed ai tributi dell'Unione.

5. Qualora il referendum sia richiesto dalla popolazione, il Consiglio dell'Unione si esprime in merito all'ammissibilità della richiesta entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei Consiglieri assegnati.

6. Il referendum consultivo è approvato qualora il quesito abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei cittadini partecipanti alla consultazione.

7. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, effettuata dal Presidente dell'Unione, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo, nel rispetto delle indicazioni desunte dall'esito della consultazione popolare, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei Consiglieri assegnati.

8. Le modalità di svolgimento del referendum saranno disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione.

Titolo VIII FUNZIONE NORMATIVA

Art. 40 Statuto e regolamenti.

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'Ordinamento dell'Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi.

2. La Giunta dell'Unione, fatti salvi i regolamenti di competenza del Consiglio, presenta al Consiglio, per l'approvazione, i regolamenti di attuazione dello Statuto entro sei mesi dal proprio insediamento.

Art. 41 Procedura di approvazione.

1. Il presente statuto è approvato dai Consigli dei Comuni aderenti con le procedure previste dall'ordinamento amministrativo degli enti locali vigente nella Regione Siciliana.

2. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dei Comuni aderenti. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche statutarie.

3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali in Sicilia.

4. Le proposte di modifica del presente statuto, deliberate dal Consiglio dell'Unione con le procedure ed i quorum funzionali richiesti dalla legge per le modifiche statutarie, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione con le medesime procedure.

Art. 42 **Norme transitorie.**

1. Fino a quando l'Unione non individuerà le figure del Segretario, del Revisore dei conti e dei Responsabili degli uffici amministrativi, le rispettive funzioni saranno svolte dalle figure in servizio presso il Comune capofila con il supporto dei rispettivi uffici.

2. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali.

Il presente Statuto è stato approvato:

- dal Comune di Fiumedinisi con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 11/02/2021 e pubblicato all'albo pretorio comunale dal 17/02/2021 al 19/03/2021, senza che siano pervenute in tale periodo proposte e/o osservazioni;
- dal Comune di Alì Terme con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 14/06/2021 e pubblicato all'albo pretorio comunale dal 18/06/2021 al 18/07/2021, senza che siano pervenute in tale periodo proposte e/o osservazioni;
- dal Comune di Nizza di Sicilia con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24/11/2022 e pubblicato all'albo pretorio comunale dal 14/12/2022 al 13/01/2023, senza che siano pervenute in tale periodo proposte e/o osservazioni.